



**COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO**  
*Provincia di Cosenza*  
**SETTORE 10 “URBANISTICA E COMMERCIO”**  
**SERVIZIO 2 “SUAP – COMMERCIO”**

**DELIBERA C.C. n.49 del 31.05.2023**

# IL MERCATINO DEL MARE

## **ARTICOLO 1 (Oggetto)**

Il presente Regolamento è volto all'istituzione e regolamentazione di un mercatino stagionale, tematico denominato: **“Mercatino del mare”**, con l'obiettivo di favorire lo svolgimento di manifestazioni di carattere commerciale su area pubblica finalizzate alla promozione delle peculiarità del territorio e di rendere maggiormente attrattive a fini turistici le principali zone marine della città nell'ambito di un progetto di implementazione dell'offerta commerciale nei periodi estivi. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano il funzionamento, la partecipazione, la gestione e le procedure di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del Mercatino del Mare.

## **ARTICOLO 2 (Fonti normative)**

- ↗ DPR del 26.03.1962,n.283 e relativo regolamento di esecuzione DPR 327/80;
- ↗ D.lgs. 31.03.1998, n. 114e s.m.i.;
- ↗ Legge Regionale n.19/2018;
- ↗ D.lgs.n. 59/2010 e s.m.i.;
- ↗ D.lgs n.228/2001 e s.m.i.

## **ARTICOLO 3 (Tipologia merceologica)**

Il Mercatino del Mare ha per oggetto la vendita della seguente tipologia di merci: prodotti alimentari ed agro-alimentari con preferenza per quelli della tradizione locale, abbigliamento stagionale estivo, souvenirs, hobbistica, artigianato artistico creativo.

## **ARTICOLO 4 (Orari e aree di svolgimento)**

Il Mercatino del Mare si svolge tutti i giorni della settimana dal 1 luglio al 31 agosto, con attività di vendita dalle ore 20:30 alle ore 1:00, presso il lungomare di Schiavonea e Viale S. Angelo, nelle aree dettagliatamente individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Le attività esercitate sul demanio, devono essere previamente autorizzate dall'autorità marittima. Il Servizio “Demanio” dovrà predisporre quanto necessario per l'acquisizione della detta autorizzazione che avrà validità per il solo periodo di tempo in essa indicato.

### **ARTICOLO 5 (Modalità di accesso)**

Nelle aree pubbliche, individuate nell'art. 4 del presente regolamento, destinate all'esercizio del commercio, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, nel rispetto delle specifiche ordinanze e delle disposizioni di legge. Tutti gli automezzi, per le operazioni di carico/scarico merci, dovranno utilizzare le aree della carreggiata destinate alla sosta dei veicoli.

E' da intendersi pertanto assolutamente inibito l'accesso agli automezzi, nelle aree destinate allo svolgimento del Mercatino del Mare per ragioni di sicurezza, nonché per evitare manovre che possano produrre danni alla pavimentazione e/o marciapiedi. Le fasi di allestimento dei banchi e delle strutture di vendita non devono in alcun modo provocare danni alle infrastrutture esistenti ed alle piante circostanti.

### **ARTICOLO 6 (Soggetti partecipanti)**

Sarà consentita la partecipazione al Mercatino del Mare:

- agli operatori che esercitano l'attività commerciale, provvisti di autorizzazione informa ambulante;
- agli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (c.d.hobbisti),
- agli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – sezione Artigianato e in possesso di autorizzazione al commercio di tipo B;
- agli espositori;
- ai produttori agricoli, singoli o associati, nonché le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art.1, c.2 del d.lgs 228/2001.

### **ARTICOLO 7 (funzionamento)**

Il funzionamento del Mercatino del Mare avviene nel rispetto delle norme dettate:

- ↗ dal D.lgs. 31.03.1998, n. 114;
- ↗ dalla L.R. 19/2018;
- ↗ dalle norme in materia di viabilità, circolazione stradale e dal T.U.L.P.S;
- ↗ DPR del 26.03.1962,n.283 e relativo regolamento di esecuzione DPR 327/80;
- ↗ D.lgs.n. 59/2010 e s.m.i;
- ↗ D.lgs n.228/2001 e s.m.i.

I posteggi del mercatino del Mare sono assegnati in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli:

- ↗ agli operatori professionali;
- ↗ agli operatori non professionali cosiddetti "hobbisti";
- ↗ agli espositori;

- ↗ agli artigiani;
- ↗ ai produttori agricoli.

Le strutture autorizzate per l'esposizione e la vendita possono essere della seguente tipologia:

- ✓ **Stand gazebo in tela (preferibilmente di colore bianco), adornati con minilucceole a led di colorazione calda (3000 gradi), su banco attrezzato di altezza non inferiore a cm 70** (ovvero maggiori se diversamente stabilito per tipologia merceologica dalle normative di settore. Nonché, per quel che concerne l'igiene dei prodotti alimentari, in conformità alla vigente normativa in materia di requisiti igienico sanitari ed in particolare: a) *struttura tecnicamente adeguata, in grado da assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna;* b) *parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;* c) *impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in area mercatale, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati*), **la cui superficie/area sottostante al banco dovrà essere coperta fino al terreno con tessuto di colore, preferibilmente, bianco, in modo che quanto ivi depositato non impatti con l'armonia estetica del Mercatino del Mare;**
- ✓ **Cassette in legno o altra struttura** (collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, con carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità e non costituire pregiudizio per la sicurezza alla viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale).

In nessun caso si potrà occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale. Tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza.

L'illuminazione dello spazio espositivo dovrà rigorosamente utilizzare componenti a basso consumo energetico tipo LED.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite degli uffici/servizi preposti (Manutenzione, viabilità), compatibilmente con le infrastrutture presenti, provvederà alla fornitura dei punti di attacco per l'energia elettrica e per la rete idrica.

E' vietata ogni produzione in proprio di energia elettrica.

In caso di danneggiamento, il concessionario, dovrà corrispondere al Comune il costo del box e di installazione dello stesso.

E' vietato usare nel Mercatino del Mare apparecchi per l'amplificazione e diffusione dei suoni.

### **1. È vietata la vendita e l'esposizione:**

- a) merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, etc.
- b) biglietti della lotteria, gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse sportive, oroscopi e tarocchi etc.;
- c) merci offensive del pubblico decoro;
- d) apparecchi elettrici ed elettrodomestici apparecchi video TV ed HI-FI;
- e) armi ed esplosivi;
- f) oggetti d'interesse storico-archeologico;
- g) animali vivi;
- h) coltelli, armi da taglio, nonché balestre, archi e similari.

E' vietato esporre articoli appendendoli alla tenda di protezione o similari oltre la linea perimetrale del posteggio;

E' fatto obbligo agli operatori di mantenere pulito lo spazio occupato e ad al termine dell'attività di vendita dovranno essere raccolti i rifiuti che saranno depositati, a loro cura, negli appositi cassonetti.

Gli operatori devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino.

### **ARTICOLO 8 - (articolazione e suddivisione dei posteggi per settore merceologico)**

Il Mercatino del Mare si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto con cadenza giornaliera e con attività di vendita dalle ore 20:30 alle ore 1:00. Le aree interessate sono meglio individuate nelle allegate planimetrie, parte integrante del presente regolamento, nelle quali sono evidenziate l'ampiezza complessiva dell'area e di ogni singolo posteggio; la suddivisione nelle diverse tipologie di settore merceologico: **alimentare (con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande) e non alimentare**; il numero progressivo dei posteggi, la collocazione, l'articolazione; il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche suddivisi per settore merceologico, agli hobbisti e agli espositori.

La Giunta Municipale, è competente per l'eventuale dislocazione delle aree mercatali e del periodo di svolgimento, anche a causa della concomitanza con altre manifestazioni/eventi a carattere locale, per la cessazione del Mercatino del Mare per mancanza di operatori partecipanti, alla modifica planimetrica e diversa articolazione dei settori merceologici previsti, per l'aumento e/o riduzione dei posteggi che si fissano, in via sperimentale, in n. 29, comprensivi di non meno di n. 2 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Calabria (art. 10, comma 5, L.R. n. 18 del 11/06/1999), oppure per qualsiasi motivata ragione di pubblico interesse.

L'area verde, come individuata nell'elaborato planimetrico, allegato al presente regolamento, potrà essere utilizzata per eventi e/o manifestazioni organizzate direttamente dall'amministrazione comunale o patrocinate dall'amministrazione comunale su iniziativa di organizzazioni senza scopo di lucro.

### **ARTICOLO 9 (requisiti per l'assegnazione dei posteggi)**

Possono partecipare al mercatino, nel rispetto delle disposizioni che seguono, i seguenti soggetti:

1. gli operatori occasionali, purché persone fisiche maggiorenni;
2. gli operatori professionali, in possesso alla data della domanda dei prescritti requisiti previsti dalle leggi di settore in materia di commercio su aree pubbliche (con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande);
3. gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – sezione Artigianato e in possesso d'autorizzazione al commercio di tipo B;
4. gli espositori;
5. i produttori agricoli, singoli o associati, nonché le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art.1, c.2 del d.lgs 228/2001.

Gli operatori professionali, devono essere i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;

Gli operatori non professionali (c.d. "hobbisti") devono presentare al Comune di Corigliano-Rossano – Servizio Commercio e SUAP - apposita domanda sul modello predisposto, contenente altresì la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

1. le proprie generalità;
2. indicazione della merceologia trattata, in conformità a quanto consentito all'art. 3 del presente Regolamento;
3. dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 8/12/2000 n.445, di venditore occasionale e non professionale;
4. la dichiarazione attestante l'occasionalità dell'attività svolta degli operatori non professionali-hobbisti, ha valore per tutto l'anno in cui la stessa è stata presentata.

Gli operatori presenti al Mercatino del Mare sono tenuti:

- alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nell'art. 10 del presente Regolamento. **A tal fine, l'attività prevalente dovrà esserericonducibile**

**alle tipologie merceologiche di cui al citato articolo;**

- alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di Pubblica Sicurezza ed alle disposizioni del presente Regolamento.

**I partecipanti al Mercatino del Mare possono ottenere un solo posteggio per ciascuna manifestazione.**

I partecipanti di nazionalità straniera, non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso del permesso di soggiorno regolarmente rinnovato e/o residenti in Italia.

L'assegnazione dei posteggi è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli operatori interessati, dei corrispettivi per l'utilizzo degli spazi espositivi, che seguono le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni del presente regolamento. Il Servizio "Tributi" avrà l'onere di quantificare i corrispettivi dovuti a titolo di Canone Unico Patrimoniale.

I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di regolarità contributiva (DURC), quando sarà previsto come obbligatorio dalla normativa regionale

### **ARTICOLO 10 (Specializzazioni merceologiche)**

La varietà dei beni ammessi al mercato riguardano le specializzazioni merceologiche riferite alla commercializzazione dei seguenti prodotti: vestiario ed abbigliamento (con preferenza di quello stagionale), bigiotteria di pregio, preziosi (nel rispetto di quanto disposto dall'art. 127 del TULPS 18/06/1931, n. 773 e l'art. 247 del relativo regolamento di esecuzione); prodotti alimentari e agro-alimentari con preferenza per quelli della tradizione locale e/o regionale, souvenirs, hobbistica, opere dell'ingegno, fumetti, libri, stampe ed oggetti da collezione, artigianato artistico creativo.

### **ARTICOLO 11 (Assegnazione posteggi)**

L'assegnazione dei posteggi del Mercatino del Mare sarà effettuata in conformità e secondo le modalità predeterminate con apposito avviso pubblico, che conterrà la puntuale indicazione dei criteri di assegnazione, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione e dal presente regolamento. L'avviso pubblico stabilisce, inoltre, tempi e modi di partecipazione degli operatori al Mercatino del Mare.

Gli operatori, al fine dell'assegnazione dei posteggi, dovranno redigere apposita domanda, secondo le modalità indicate nella modulistica approvata con bando pubblico e pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Corigliano –Rossano.

Il Comune assegna i posteggi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in relazione al numero di posteggi indicati per ciascuna categoria merceologica:

- maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche (per gli operatori professionali), risultante dalla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- ordine cronologico di presentazione della domanda;
- operatori in possesso del DURC;

**Per gli operatori non professionali (hobbisti, espositori):**



-ordine cronologico di presentazione della domanda nel rispetto del numero di posteggi, individuati per questa categoria di operatori.

I posteggi saranno assegnati dando inoltre priorità ai prodotti locali e/o regionali.

La scelta dei posteggi sarà effettuata sulla base **dell'anzianità di frequenza**, solo a seguito di storicizzazione dell'evento che, in fase iniziale, in quanto "Mercatino del Mare" di nuova istituzione, verrà effettuata in base all'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

In caso di mancata richiesta di partecipazione per l'assegnazione di taluno dei posteggi previsti per una o più categorie merceologiche, gli stessi saranno assegnati sulla base della graduatoria approvata tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti nel bando in conformità al presente regolamento.

Al titolare dell'autorizzazione comunale è fatto divieto di concedere a qualunque titolo a terzi il posteggio assegnato, pena la revoca dell'assegnazione.

### **ARTICOLO 12 (Disposizioni generali)**

Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

Gli operatori devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, esponendo in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

La vendita di generi alimentari è soggetta al rispetto delle norme igienico sanitarie ed è soggetta al controllo dell'autorità sanitaria.

Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "merce usata".

### **ARTICOLO 13 (Termini per la partecipazione degli operatori)**

Le domande per partecipare al Mercatino del Mare devono essere presentate entro il termine che annualmente verrà indicato nel relativo bando.

### **ARTICOLO 14 - (Graduatorie operatori)**

Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite nei precedenti articoli, sono pubblicate all'albo Pretorio dell'Ente prima dello svolgimento del Mercatino del Mare;

L'inserimento in graduatoria non costituisce titolo per l'esercizio del commercio su area pubblica, in assenza di rilascio dell'apposita autorizzazione, che sarà disponibile presso il competente servizio SUAP-commercio all'esito della pubblicazione della suddetta graduatoria, e sarà rilasciata, previo pagamento del canone per l'utilizzo del suolo pubblico determinato dal competente servizio tributi.

## **ARTICOLO 15 (Controlli)**

Il Comando di Polizia Locale, provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti, delle norme del presente Regolamento da parte dei partecipanti al Mercatino del Mare e dell'avvenuto pagamento del canone di suolo pubblico, nonché della corrispondenza della merce esposta/venduta con quella prevista dal bando e di ogni altro adempimento/attività riconducibile ai compiti d'istituto;

## **ARTICOLO 16 (Obblighi degli assegnatari di posteggio)**

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- superare lo spazio concesso;
- l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
- lasciare il posteggio incustodito;
- svolgere commercio in forma itinerante;
- danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata;
- danneggiare la pavimentazione;
- turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
- vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, occupare/vendere in posti non assegnati;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
- subaffittare il posteggio a terzi.

Ed è fatto altresì obbligo di:

- lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque, di rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore;
- adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale in termini di arredo e decoro urbano.

Durante l'orario di svolgimento del Mercatino del Mare, il Comune di Corigliano-Rossano, mediante il personale della Polizia Locale, esegue gli opportuni controlli sugli operatori espositori/commercianti titolari di posteggio.

L'operatore non professionale, quando partecipa al Mercatino del Mare deve altresì presentare di volta in volta, un elenco contenente l'indicazione dei beni che s'intendono porre in vendita, divisi per categorie e numero di oggetti, con il relativo prezzo. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.

L'operatore non professionale ammesso a partecipare al Mercatino del Mare deve essere

presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altri.

È fatto divieto agli operatori non professionali di vendere opere di pittura, scultura, grafica, di oggetti d'antichità e/o d'interesse Storico-Archeologico, di cui alla Legge n. 1062/1971.

Gli operatori devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino.

E' fatto divieto di vendita e somministrazione agli esercenti il commercio ambulante all'interno delle aree istituite con il presente regolamento e nelle zone immediatamente adiacenti. Alle stesse limitazioni sono assoggettate le attrazioni dello spettacolo viaggiante, ad eccezione di quelle della seguente tipologia "piccole e medie attrazioni", che per le loro caratteristiche dimensionali ed estetiche, non impattano negativamente con il decoro dell'area stessa. Resta inoltre assolutamente inibito ai sensi dell' art 5 del presente regolamento l'accesso agli automezzi, nelle aree destinate allo svolgimento del Mercatino del Mare per ragioni di sicurezza, nonché per evitare manovre che possano produrre danni alla pavimentazione e/o marciapiedi, fatta eccezione per le operazioni strettamente necessarie a garantire lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati e/o patrocinati dall'amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 17 (Sanzioni)**

Salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla Legislazione Nazionale e/o Regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art.7/bis TUEL D.lgs 267/90, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad euro 500,00 oltre a comportare, nel caso di recidiva, la decadenza dalla concessione e l'immediato allontanamento dal Mercatino del Mare.

E' sanzionata, altresì, la violazione delle norme di cui all'art. 20 della L.R. 11/06/1999, n. 18.

Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

Nel caso in cui la sospensione si protrae oltre 10 giorni, senza che si sia provveduto al pagamento di quanto previsto, si ha la revoca con successiva assegnazione al primo soggetto in graduatoria risultato idoneo, ma non assegnatario per esaurimento posti.

Il mancato pagamento dei canoni pregressi determina l'esclusione dalle procedure di assegnazione fino a che non intervenga la regolarizzazione di quanto dovuto, debitamente comprovato da idonea documentazione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sul decoro e l'arredo del box di vendita nelle aree di svolgimento del mercatino del mare, comporta la sospensione dell'autorizzazione fino all'adeguamento. Nel caso in cui la sospensione si protrae oltre 10 giorni si ha la revoca.

La Polizia Locale dovrà verificare la rispondenza della merce esposta/venduta alle categorie merceologiche specificate nel presente bando. Nel caso in cui si riscontrino difformità sostanziale si procederà alla revoca dell'assegnazione.

E' comunque disposta l'immediata cessazione dell'attività svolta in forma abusiva per il mancato possesso dei requisiti abilitanti l'attività e per la vendita, scambio e/o esposizione di tipologie

merceologiche non consentite sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

### **ARTICOLO 18 (disposizioni finali)**

Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Regolamento, entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.